



# CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

*Servizio Affari Generali ed Attività Negoziali*

**PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA  
REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI MOBILITÀ CICLABILE  
ARTICOLATA IN 4 ITINERARI - CIG: 33857655A9 CUP: C81B11000370007**

## **REVOCA ATTI DI GARA**

Il Responsabile del Servizio Affari Generali ed Attività Negoziali dott.ssa Danila Bandaccari, vista la propria determinazione n. 523 del 26/07/2012, preso atto che il Consiglio di Stato con sentenza n. 3682 del 22/06/2012 ha confermato l'illegittimità della composizione della commissione di gara nominata con determinazione n. 883 del 10/11/2011,

## **REVOCA**

in via di autotutela il bando e il disciplinare di gara di cui all'oggetto per le motivazioni meglio descritte nella determinazione n. 523/2012 e che qui vengono trascritte per estratto:

“Le pronunce giurisprudenziali di cui sopra hanno travolto, tacciandola di illegittimità, la nomina della commissione di gara. Essendo, il provvedimento dichiarato illegittimo, un atto facente parte di una serie procedimentale, è logico affermare, sulla base di costante giurisprudenza, che gli atti successivi sono travolti per illegittimità derivata del provvedimento di nomina, mentre sono fatti salvi tutti gli atti precedenti all'annullato (si pensi in primis al bando di gara etc.). In questo caso occorre decidere se, dato l'annullamento dell'aggiudicazione dell'appalto per vizi afferenti alla composizione della commissione di gara, la procedura debba essere completamente rinnovata, in ossequio ai principi di segretezza delle offerte e par condicio dei concorrenti, o sia invece possibile nominare una nuova commissione, che valuti le offerte già presentate e proceda pertanto ad una nuova aggiudicazione provvisoria e definitiva. La scelta deve essere operata caso per caso, anche se la giurisprudenza tende a salvaguardare il procedimento amministrativo ripetendo se del caso unicamente le fasi travolte dall'illegittimità. Nel caso di specie tuttavia vi sono ragioni di opportunità, oltre che di diritto, che tendono a preferire la strada della revoca in autotutela del procedimento e di rinnovazione dell'intera procedura di selezione del contraente. Infatti la nomina di una nuova commissione, anche in ipotesi completamente diversa rispetto alla precedente, non può garantire l'imparzialità di giudizio della medesima atteso che le buste dei concorrenti sono aperte e quindi sono perfettamente conosciuti, non solo gli aspetti discrezionali delle offerte, ma anche e soprattutto gli elementi matematici e l'offerta economica. Il giudizio pertanto della nuova commissione potrebbe essere in ogni caso influenzato, volontariamente o involontariamente, dalla conoscenza di questi elementi (si ricorda che tutti i risultati della precedente gara sono stati pubblicati sul sito internet dell'Amministrazione Comunale). Decisione diversa poteva essere presa se il criterio di aggiudicazione fosse stato quello del prezzo più basso: trattandosi di calcoli matematici, ben poteva essere deciso, con una certa tranquillità, di ripetere unicamente le fasi finali della gara. Ciò perché il criterio oggettivo e vincolato dell'aggiudicazione priva di qualsiasi rilevanza l'intervenuta conoscenza, da parte della commissione giudicatrice, dei contenuti delle offerte già ammesse. Nel caso in oggetto invece trattasi di offerta economicamente più vantaggiosa, quindi in quanto tale vi è una parte di valutazione discrezionale e lasciata alla valutazione dei componenti della commissione. La regola



# CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

## *Servizio Affari Generali ed Attività Negoziali*

pertanto può e deve, fin dove possibile, essere quella di rinnovare i singoli atti e non l'intera gara, anche per economia procedimentale, salvo che il rinnovo integrale sia, in concreto, necessario, per soddisfare le esigenze di par condicio dei concorrenti e di imparzialità dell'operato amministrativo. Nel caso concreto tuttavia, poiché si deve tener conto del principio canonico secondo cui la valutazione dell'offerta tecnica non deve essere condizionata dalla previa conoscenza dell'offerta economica, appare corretto, legittimo ed opportuno che il procedimento di gara sia a questo punto definitivamente e totalmente travolto. Vero è che il principio di segretezza delle offerte deve essere temperato con altri principi che governano l'agire amministrativo, come quello dell'economicità, ma nel caso di cui si discute risulta prevalente il principio della segretezza, della par condicio dei concorrenti e dell'imparzialità della pubblica amministrazione. *“In merito deve essere osservato che il suddetto principio (n.d.r: principio della segretezza delle offerte) ha una valenza fondamentale in materia di gare per l'aggiudicazione di contratti pubblici, atteso che la sua integrale osservanza è l'unica modalità che possa garantire non solo la correttezza ma anche la reale sussistenza di un confronto comparativo tra le offerte, per cui ne discende, che gli altri principi richiamati dalla stazione appaltante (conservazione degli atti giuridici e non aggravamento del procedimento) qualora siano in contrasto con il principio di segretezza delle offerte non possono che essere recessivi. La valenza fondante del menzionato principio è suffragata dalla circostanza che rileva non è la circostanza che la violazione del suddetto principio di verificarsi effettivamente o che sussistano concreti indizi di tale violazione, bensì l'astratta possibilità che le offerte economiche prodotte dai concorrenti siano potute pervenire a conoscenza di terzi e quindi dei componenti della rinnovata commissione giudicatrice, con il rischio, anche solo potenziale di influenzarne il “giudizio tecnico”, per cui, come affermato dal CDS (sez.V, n.490/2008) quello della segretezza delle offerte è un principio cardine delle pubbliche gare, la cui osservanza non può essere verificata su un piano materiale e deve anzi essere garantita anche da menomazioni soltanto potenziali, atteso che ciò che rileva, in altri termini, è l'oggettiva impossibilità di conoscenza delle offerte. Poiché nella fattispecie in esame tale rischio non è assolutamente scongiurato a priori, tenuto conto anche della natura e della particolarità tecnica dell'oggetto della gara de qua, ne consegue che una rinnovazione parziale della gara, lasciando ferme le offerte già presentate, non può in alcun modo essere considerata una modalità in grado di assicurare l'integrale e assoluto rispetto del menzionato principio.”* (TAR Lazio 1899/2012).”

Quarrata, li 27/07/2012

Il Responsabile del Servizio AGAN  
F.to Dott.ssa Danila Bandaccari